



Taglio di Po, lì 24/06/2025

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

**Oggetto:** Legge 124/2017 – Obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2024 (scadenza 30 giugno 2025)

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo ricordare come ogni anno che l’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 impone a imprese, enti non profit, associazioni sportive dilettantistiche ed altri soggetti che abbiano incassato sovvenzioni, contributi, vantaggi o aiuti economici da Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di rendere pubbliche tali erogazioni entro **il 30 giugno 2025**.

### Soggetti e soglia di applicazione

L’adempimento riguarda tutti i soggetti che, nel corso del 2024, abbiano ricevuto complessivamente **importi pari o superiori a 10.000 euro** da amministrazioni pubbliche o enti equiparati. SE TALE SOGLIA NON E’ SUPERATA ALLORA NON C’E’ NULLA DA FARE.

### Modalità di pubblicazione

- **Società (srl / coop) che redigono bilancio UE ordinario/abbreviato:** indicazione puntuale in Nota Integrativa.
- **Micro-imprese, società di persone e altri enti privi di Nota Integrativa:** esposizione, in forma liberamente scaricabile, sul proprio sito web aziendale (o, in mancanza, sul portale dell’associazione di categoria).
- **Enti del Terzo Settore (ETS) e Onlus:** pubblicazione sul sito istituzionale o, se tenuti, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il prospetto deve riportare, per ciascun beneficio: denominazione dell’ente erogante, importo incassato, data di percezione, causale o titolo dell’erogazione.

### Regime sanzionatorio

La mancata pubblicazione entro il termine comporta:

- sanzione amministrativa pari all’**1 %** degli importi ricevuti, con minimo di **€ 2.000**;
- obbligo di adempiere nei successivi 90 giorni;
- in caso di ulteriore inadempienza, restituzione integrale dei contributi percepiti.

La pubblicazione degli elementi sul sito dell’RNA può sostituire l’obbligo di informativa.

Lo studio resta a disposizioni per eventuali chiarimenti.

*Cordialmente*  
*Studio Duò e Associati*